

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 839-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica, nella seduta del 14 febbraio 1974

*modificato dalle Commissioni permanenti 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 8^a (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 3 luglio 1974
(V. Stampato n. 2772)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GIOIA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(FERRI MAURO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 1974*

**Autorizzazione alle spese per il finanziamento
della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana ai seguenti programmi dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e di collaborazione europea, da sviluppare nei periodi di tempo accanto a ciascuno di essi indicati:

- 1) programma scientifico e di attività di base (1972-1977);
- 2) programma di sviluppo di un sistema di satelliti per il controllo del traffico aereo (1972-1978);
- 3) programma per lo sviluppo di satelliti meteorologici (1972-78);
- 4) fase sperimentale di un sistema di telecomunicazioni via satellite (1972-1976);
- 5) programma di collaborazione con gli USA, denominato post-Apollo (1973-1980);
- 6) programma del lanciatore europeo (1975-1978);
- 7) programma di un satellite di assistenza alla navigazione marittima (1975-1978).

È altresì autorizzata la spesa relativa alla continuazione della partecipazione italiana in sede europea al programma di studi e lavori sperimentali connessi alla definizione del programma post-Apollo, nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'Organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede:

- 1) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni, relativa all'autorizzazione di cui al secondo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attività di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977 nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

Per quanto concerne i programmi facoltativi della organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), previsti da accordi sottoscritti da parte italiana ma non ancora sottoposti a ratifica, i fondi stanziati nella misura di cui all'articolo 2 saranno spendibili soltanto dopo l'avvenuta ratifica degli accordi stessi.

Soppresso.*Identico.*

Art. 2.

Identico.

- 1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) quanto alla spesa di lire 6.100 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

3) quanto alla spesa di lire 11.500 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

4) quanto alla spesa di lire 14.850 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui ai numeri da 1) a 7) dell'articolo 1.

Art. 3.

Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1 sono pro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

programmi indicati al primo comma dell'articolo 1:

a) per l'ammontare di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974;

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Identico.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, sentito per la parte scientifico-tecnica il CNR.

Per l'assolvimento dei suddetti compiti nonché degli altri compiti derivanti dal suo incarico o attribuitigli dalla legge, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica si avvale di personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato, distaccato da enti pubblici, nonché di esperti, nel numero massimo complessivo di 70 unità.

I funzionari dell'Amministrazione dello Stato sono comandati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono superare complessivamente le 30 unità.

I dipendenti da enti pubblici sono distaccati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei ministri e non possono superare complessivamente le 25 unità.

Gli esperti sono assunti, nel numero complessivo massimo di 15 unità, con contratto di diritto privato per incarichi speciali, che disciplineranno le modalità della loro utilizzazione.

I tempi di acquisizione del personale considerato nel presente articolo, la ripartizione in qualifica del personale dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché la disciplina, sotto l'aspetto giuridico ed economico, del rapporto riguardante gli esperti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 3, stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per l'assolvimento dei suddetti compiti, nonché di altri compiti ad essi connessi, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica si avvale di personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato, distaccato da enti pubblici, nonché di esperti, nel numero massimo complessivo di 62 unità fino al 31 dicembre 1976.

Identico.

Identico.

Gli esperti sono assunti, per l'assolvimento dei compiti internazionali, nel numero complessivo massimo di 7 unità con contratto di diritto privato per incarichi speciali, che disciplinerà le modalità della loro utilizzazione.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica presenta al Parlamento una relazione scritta sull'attività svolta, nell'anno solare precedente, dagli organismi europei cui è affidata la realizzazione dei programmi spaziali, relativamente alle iniziative nelle quali l'Italia è presente, specificando in particolare:

a) l'entità delle somme versate dall'Italia quale contributo all'esecuzione dei progetti cui partecipa;

b) lo stato di sviluppo dei progetti stessi;

c) le commesse affidate ad industrie italiane nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui al punto a).

Per i compiti specificati nel comma precedente, il Ministro si avvarrà della collaborazione dei responsabili dei gruppi italiani di partecipazione ai programmi spaziali europei.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico.